

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

CONTRIBUTI VERSATI PER RISCATTO LAUREA SOGGETTO A CARICO

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	CONTRIBUTI VERSATI PER RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO SENZA LAVORO E SENZA ALTRA FORMA DI PREVIDENZA
Norma legislativa	articolo 2, comma 5- <i>bis</i> , Dlgs n. 184/1997
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 32
Rigo del Modello 73	E da 8 a 10 Codice 32

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute.

L'art. 1, comma 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter all'art. 2 del DLGS n. 184 del 1997, **relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico.**

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano **esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.**

L'INPS, con Circolare 11.03.2008 n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti "inoccupati" per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del DLGS n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti **spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi.**

Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull'intero importo versato.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.